

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI CASSA DELLA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI RIVOLTA AD OPERATORI ISCRITTI ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI ED ADERENTI AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI O AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO – CIG B902456082

I) PREMESSE

Con Decreto Ministeriale del 23/07/2019 (pubblicato sulla GU n. 188 del 12/8/2019) è stato disposto che le Fondazioni lirico-sinfoniche (tra cui la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari), al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, debbano dotarsi di un “servizio di cassa” a partire dal 1/1/2020.

Con Delibera del Presidente del 5 novembre 2025, la Fondazione ha disposto l’avvio della procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di cassa rivolta ad operatori iscritti all’albo dei gruppi bancari ed aderenti al Fondo interbancario di tutela dei depositi o al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, stabilendo che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 71 e 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo, Codice).

L’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto avviene mediante procedura aperta in quanto le caratteristiche del mercato di riferimento inducono a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale, tenuto conto del fatto che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sottosoglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, dovendosi interpretare ed applicare le disposizioni contenute nell’art. 50 nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE. Il RUP è il Dott. Nicola Grazioso.

Pertanto, fermi restando i requisiti di ammissibilità, gli operatori economici possono partecipare alla procedura indicata in oggetto presentando apposita offerta.

Con l’avvenuta partecipazione si intendono accettate e riconosciute tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente avviso, alle condizioni di seguito esplicitate.

Resta fermo che il presente avviso non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo, anche in ragione di cause ostative non rilevate al momento della qualificazione o intervenute successivamente alla medesima.

Il CIG della procedura è **B902456082**.

Il CPV è **66110000-4 – Servizi bancari**.

La Fondazione comunica che per quanto concerne la liquidità superiore a 1.000.000 di euro si procederà ad apposita e diversa procedura di affidamento di contratto attivo.

I.I) STAZIONE APPALTANTE E OGGETTO DELL’AVVISO

Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.

L’oggetto dell’avviso è l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio biennale di cassa.

L’attività sarà liberamente svolta presso il domicilio dell’operatore economico, il quale, ove richiesto o necessario, dovrà garantire la propria presenza presso la sede legale della Fondazione, in Bari alla Strada San Benedetto n. 15.

I.II) PIATTAFORMA TELEMATICA

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione degli affidamenti in genere. Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione della procedura, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>.

La procedura si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla presente procedura è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'albo degli operatori economici della Fondazione Petruzzelli.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente alla piattaforma telematica di e-procurement <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della stazione appaltante Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e sono denominati, per brevità, solo «Sistema», il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it> menù "Accedi".

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. Per emergenze od altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750.

Non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento al recapito fisico della stazione appaltante.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme all'avviso e a quanto previsto nel documento denominato «Norme Tecniche di Utilizzo».

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento «Norme Tecniche di Utilizzo», che costituisce parte integrante del presente avviso.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I.III) DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente avviso e nel documento «Norme Tecniche di Utilizzo», che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3

I.IV) IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

I.V) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- avviso;
- schema di convenzione;
- modello domanda di partecipazione e patto di integrità;
- modello autocertificazione;
- modello anti-pantouflage;
- modello offerta economica;
- documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sulla Piattaforma.

I.VI) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Il procuratore deve allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I.VII) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 09:00 del 2 dicembre 2025** esclusivamente mediante la piattaforma digitale, accessibile al sito internet <https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

II) SERVIZIO

Il servizio di cassa ha per oggetto principale la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Fondazione e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione della liquidità del conto corrente dedicato al servizio e la custodia dei titoli e valori. Si precisa che l'affidamento non ha per oggetto la gestione della liquidità che sarà affidata a seguito di separata procedura comparativa.

Costituiscono ulteriori servizi, attivabili a richiesta e previa valutazione positiva da parte dell'Istituto di credito, il rilascio oneroso di carta di credito aziendale, che sarà regolata da apposito contratto che definirà le modalità di utilizzo

ed i relativi costi in linea con quelli applicati alla generalità della clientela dell'Istituto; la concessione di anticipazioni di cassa per un importo massimo pari ad € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), attivabili dietro richiesta del Direttore Amministrativo, che sarà regolata da apposito contratto che definirà le modalità di utilizzo ed i relativi costi in linea con quelli applicati alla generalità della clientela dell'Istituto.

Il Gestore deve mettere a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Il servizio avrà durata pari ad anni 2 (due).

L'operatore economico, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di referenti responsabili, i quali dovranno fare riferimento in generale al responsabile dell'esecuzione.

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio nello svolgimento dell'attività devono essere considerati riservati; pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

La Fondazione non è responsabile dei danni a persone o cose, eventualmente causati durante l'espletamento dei servizi. L'aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili, di qualunque natura, anche, se del caso, arrecati dal proprio personale, a persone o a cose.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile del trattamento economico del personale da impiegare, in conformità ai vigenti contratti collettivi, nonché del regolare versamento degli oneri assistenziali e previdenziali conseguenti, sollevando la Fondazione da ogni qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente avviso, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti-infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così la Fondazione da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere alla Fondazione, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed anti-infortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il mancato rispetto delle prescrizioni su indicate rappresenta un grave inadempimento contrattuale e, pertanto, motivo di contestazione da parte della Fondazione.

II.I) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.M. del 23/7/2019 e relativi allegati, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti. Per quanto non previsto dal suddetto D.M. valgono le disposizioni riportate nel presente avviso.

Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la Fondazione e il Gestore. In particolare, si utilizza l'Ordinativo di Pagamento e Incasso (di seguito "OPI") nel rispetto delle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,

seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesoriere con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

L'OPI è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dalla Fondazione e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; la Fondazione, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; la Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OPI ovvero più OPI. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OPI.

Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche generali, e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nel presente avviso.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.

La trasmissione e la conservazione a carico della Fondazione degli OPI dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 11/2004 ss. mm. e ii..

Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla Fondazione un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette alla Fondazione un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti.

I flussi inviati dalla Fondazione entro le ore 13 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per le banche mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l'orario indicato potranno essere assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.

La Fondazione potrà inviare variazioni o annullamenti di OPI precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OPI già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.

A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente alla Fondazione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OPI; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OPI, la Fondazione comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

II.II) RISCOSSIONI

Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dalla Fondazione tramite il sistema OPI firmati digitalmente dal Sovrintendente ovvero dal Direttore Amministrativo e/o dal Sovrintendente.

Le reversali devono contenere:

- a. la denominazione dell'Istituto;
- b. l'esercizio finanziario;
- c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario;

Strada San Benedetto, 15 | 70122 Bari | tel. 080.9752850

Sede legale Strada San Benedetto, 15 | 70122 Bari C.F. 93293640723 | P. IVA 06169620728
amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it | amministrazione@fondazionepetruzzelli.it

- d. la data di emissione;
- e. l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita l'entrata;
- f. l'indicazione del debitore;
- g. l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- h. la causale;
- i. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Fondazione stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Fondazione". Tali incassi saranno segnalati alla Fondazione stessa alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia alla Fondazione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OPI.

Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il criterio d'uso.

Il Gestore è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale solo se effettuati direttamente dall'Ente. Possono essere accettati assegni circolari o postali vidimati intestati alla Fondazione, versamenti di contanti rivenienti dagli incassi degli spettacoli.

La Fondazione si impegna ad annullare tramite OPI le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.

II.III) PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati dall'Istituto Cassiere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla Fondazione tramite OPI firmati digitalmente dal Direttore Amministrativo e/o dal Sovrintendente.

7

I mandati di pagamento devono contenere:

- a. la denominazione dell'Istituto;
- b. l'esercizio finanziario;
- c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
- d. la data di emissione;
- e. l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita la spesa;
- f. l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome,) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica;
- g. i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e la sua qualifica (Amministratore delegato, procuratore, etc.);
- h. la modalità di pagamento ed i relativi estremi;
- i. l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;
- j. l'importo del bollo o zero se esente;
- k. la causale;
- l. data valuta.
- m. l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario, con i relativi estremi. Commissioni, spese e tasse inerenti i pagamenti in forma agevolativa saranno a carico dei richiedenti e trattenute dall'importo nominale del mandato;
- n. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

La data di ricezione del mandato è quella in cui il gestore invia il flusso di presa in carico tramite SIOPE. Il cassiere, dovrà, pertanto eseguire l'ordine di pagamento al massimo entro la fine della giornata operativa successiva alla data di ricezione del mandato; in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Fondazione sull'ordinativo, la Fondazione medesima deve inviare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.

In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OPI) il Gestore ne dà comunicazione alla Fondazione e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.

A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia alla Fondazione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OPI; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Fondazione sul mandato.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Fondazione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, la Fondazione non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.

La Fondazione si impegna a non inviare al Gestore mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno annullati d'iniziativa dall'Ente.

II.IV) RIPARTIZIONE SPESE, DIVIETO DI DECURTAZIONE DI IMPORTO E DI SURCHARGE

Il cassiere si impegna a trasferire al beneficiario la totalità dell'importo dell'operazione, senza trattenere alcuna spesa sull'importo trasferito.

Qualora il beneficiario del pagamento accetti uno strumento di pagamento per il quale il proprio prestatore di servizi di pagamento richiede il riconoscimento di una commissione, il pagamento di questa commissione è da intendersi a carico del beneficiario stesso.

II.V) PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

Su richiesta della Fondazione, può procedersi da parte del Gestore al rilascio oneroso di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine la Fondazione trasmette al Gestore il provvedimento con il quale viene individuato il soggetto autorizzato ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.

La Fondazione si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente della Fondazione applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Si precisa che il plafond creditizio relativo alla carta di credito richiesto è di € 5.000,00 mese.

II.VI) RIMBORSO INCONDIZIONATO SEPA DIRECT DEBIT

Nel caso di addebiti diretti SDD "Sepa Direct Debit" (c.d. SDD), poiché il pagatore ha un diritto incondizionato di rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori saranno soddisfatte direttamente dal cassiere il quale provvederà al pagamento di propria iniziativa mediante sospenso di pagamento sulla contabilità dell'Ente, il quale successivamente provvederà a regolarizzare nei termini di convezione, oppure, ove non previsti, nei termini di legge.

Per quel che concerne le regole interbancarie di esecuzione degli addebiti diretti, la banca del debitore riaccredita il conto dello stesso con l'importo originario e ha il diritto di ottenere dalla tesoreria dell'Ente la restituzione di una

somma pari agli interessi riconosciuti al debitore. Il cassiere sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca del debitore, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.

II.VII) ANTICIPAZIONE DI CASSA - FIDEIUSSIONI

I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa della Fondazione.

Il Gestore può valutare – subordinatamente alle determinazioni degli organi deliberanti – la concessione di anticipazioni di cassa nel limite massimo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila).

Gli interessi a carico della Fondazione sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dalla data di effettivo utilizzo della somma.

Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, la Fondazione si impegna a far sì che il cassiere subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

La Fondazione si impegna formalmente altresì a far assumere all'eventuale Gestore subentrante, in caso di cessazione del servizio di cassa, ogni esposizione derivante dal rilascio di eventuali impegni di firma.

II.VIII) FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Fondazione provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Per quanto attiene il Trattamento dei Dati Personali, si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante e sostanziale, apposito accordo "D.P.A." predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021.

II.IX) TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dalla Fondazione al Gestore tramite OPI.

Il Gestore rende disponibile all'Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nelle Linee Guida di DigitPA.

Su richiesta il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione della Fondazione l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.

A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette alla Fondazione il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

La Fondazione è tenuta a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

II.X) AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

Il Gestore assume in custodia ed amministrazione a titolo gratuito, previa delibera dell'organo competente della Fondazione, i titoli di proprietà della Fondazione stessa, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.

Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Fondazione. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione della Fondazione.

II.XI) VERIFICHE

La Fondazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario

ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria della Fondazione hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Presidente della Fondazione dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

II.XII) SPESE DI GESTIONE

Alla Fondazione sarà garantita l'attivazione gratuita del collegamento telematico Ente/Cassiere per il controllo on line della situazione di cassa in ogni dettaglio.

III) DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio affidato avrà durata biennale.

È incluso un periodo di prova di 2 (due) mesi, finalizzato a consentire alla Fondazione una valutazione globale del servizio, della funzionalità e dell'idoneità complessiva del medesimo rispetto alle esigenze ed agli standard richiesti. Durante tale periodo, la Fondazione valuterà quindi il servizio prestato, dandone comunicazione all'aggiudicatario solo in caso di esito negativo. In caso di recesso conseguente all'esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'affidatario per il recesso, salvo il corrispettivo dovuto per i servizi sino a quel momento eseguiti.

Non è ammesso alcun rinnovo tacito del contratto né l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'Amministrazione in quanto l'incarico sarà automaticamente risolto alla scadenza prevista.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, tenuto conto della particolarità del servizio in oggetto, la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico-professionale ed il coordinamento dei diversi operatori economici per i lotti pregiudicherebbe l'esigenza di questa stazione appaltante di garantire la migliore acquisizione ed il miglior impiego delle prestazioni e delle competenze tecniche e organizzative necessarie.

Il prezzo a base d'asta è pari a complessivi **€ 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) oltre IVA, per l'intero periodo**. Nel corrispettivo su indicato si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui alla presente scrittura, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione dei servizi.

Per quanto concerne i rischi interferenziali si comunica che, così come disposto dall'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08, non è richiesta la redazione del DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero.

L'importo è offerto dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, sicché i costi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di affidamento.

La Fondazione non corrisponderà gli importi relativi a quei servizi che risultassero non eseguiti dall'aggiudicatario.

L'importo sarà liquidato al termine di ogni anno di servizio ed entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà riportare il numero del CIG ed essere trasmessa in formato elettronico.

Dati per la fatturazione: **FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI – STRADA SAN BENEDETTO N. 15 - 70122 – BARI, P.IVA: 06169620728, C.F.: 93293640723, Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B, IVA SOGGETTA SPLIT PAYMENT.**

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico dell'operatore economico, la Fondazione si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La procedura è finanziata con i propri fondi di bilancio.

Relativamente alla revisione dei prezzi, si farà riferimento all'articolo 60 del Codice. Qualora, per particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà la media aritmetica tra i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: indici dei prezzi al consumo; indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi; indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

IV) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

V) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del self-cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del d. lgs. n. 159/2011.

VI) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti seguenti:

- possesso di partita IVA;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- iscrizione all'albo dei gruppi bancari ed aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi o al fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

VI.I) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

IDONEITÀ PROFESSIONALE – I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dall'esecutore.

CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE – I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti in relazione alla prestazione devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

VI.II) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Relativamente ai requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

VII) SOPRALLUOGO

Per partecipare alla procedura non è previsto sopralluogo.

VIII) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

IX) SUBAPPALTO

Il partecipante indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

X) GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesto il rilascio di una garanzia provvisoria.

15

XI) IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tenuto conto della prestazione oggetto dell'affidamento, la stazione appaltante richiede, in conformità all'art. 102 del Codice, all'operatore economico di assumere i seguenti impegni, indicando nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

XII) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Stante l'importo a base di gara, i concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024".

XIII) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel

presente avviso. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. lgs. n. 82/2005.

Il plico telematico dovrà essere trasmesso, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 9 dicembre 2025 e contenere due buste:

- A. BUSTA documentazione amministrativa;
- B. BUSTA offerta economica.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto I.VI).

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese o francese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

XIII.A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la documentazione. La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui sopra.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il biennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Gli Operatori Economici sono esenti dal pagamento di tale imposta di bollo per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00).

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d. lgs. n. 14/2019 dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Si specifica di seguito la documentazione ulteriore per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

19

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20

La BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita sulla Piattaforma e contenere, a pena di esclusione, in formato PDF, quanto segue:

- i. **domanda di partecipazione e patto d'integrità** (rif. Allegato), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente¹ dal legale rappresentante;
- ii. **autocertificazione** (rif. Allegato), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- iii. **dichiarazione anti-pantouflage** (rif. Allegato), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico;
- iv. **DGUE** sottoscritto digitalmente dall'operatore economico;
- v. **copia del presente avviso** in formato PDF sottoscritta digitalmente dall'operatore economico per piena conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti;
- vi. **schema di convenzione (rif. Allegato)** in formato PDF sottoscritto digitalmente dall'operatore economico per piena conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti;
- vii. **certificato ovvero visura di iscrizione** presso la C.C.I.A.A. in formato PDF;
- viii. **DURC** in corso di validità, in formato PDF;
- ix. **documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo (se dovuta)** (ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario);
- x. documentazione ulteriore eventualmente prevista al punto precedente.

¹ Direttiva 1999/93/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2000, n. L 13 e "[Codice dell'amministrazione digitale](#)", Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

La mancanza della sottoscrizione digitale dei file PDF comporterà l'esclusione dalla procedura.

XIII.B) BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l'offerta economica.

L'offerta economica dovrà essere formulata dall'Operatore Economico compilando il form messo a disposizione sulla Piattaforma, in particolare mediante la compilazione delle due quotazioni (riquadri A-B). Saranno escluse le offerte formulate difformemente dal modello ovvero quelle che non conterranno le due quotazioni richieste.

L'offerta dovrà essere firmata secondo le modalità sopra previste.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al fine di consentire una comparazione delle offerte pervenute, ad ogni offerta ammessa sarà applicata la seguente formula:

$$\text{[Prezzo A)} - (\text{Spread offerto \% B calcolato su giacenza di 1.000.000}) = \text{Offerta unitaria del concorrente X}$$

al fine di pervenire all'offerta unitaria dell'Operatore Economico concorrente.

XIV) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

XV) RICHIAMI A DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'operatore economico, con la semplice partecipazione, si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari — U.T.G. il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web <http://comune.bari.it>.

Inoltre, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in relazione al presente affidamento impegnandosi a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre l'Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'operatore economico costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Il concorrente dovrà attestare il rispetto di quanto disposto dal d. lgs 81/08 a tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

XVI) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, tenuto conto del fatto che il servizio richiesto non ha ad oggetto prestazioni ad alta intensità di mano d'opera, ha caratteristiche standardizzate, non è caratterizzato da notevole contenuto tecnologico, non ha carattere innovativo e ha condizioni che sono definite dal mercato.

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

Resta ferma per la Fondazione la facoltà di cui all'art. 108, comma 10, del Codice.

XVII) SEGGIO DI GARA

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara monocratico composto da personale della Fondazione, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5. Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da un componente, esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 comma 5 del Codice, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del seggio di gara ed il CV del componente sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il seggio di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

XVIII) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, inerente all'**apertura dei plichi** pervenuti, avrà luogo presso la sede legale della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in data **9 dicembre 2025 alle ore 11:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei partecipanti ovvero altri soggetti muniti di apposita delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte economiche;
e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

XIX) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il seggio di gara procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche e in sessione riservata alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente avviso.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto XVIII, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23

XX) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante procede all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Si specifica che, per la determinazione della soglia di anomalia, sarà impiegato **il metodo A di cui all'Allegato II.2 del D. lgs. n. 36/2023**. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

XXI) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso.

Il RUP provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b. disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

XXII) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta con Determina del Sovrintendente all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai fini della stipula del contratto e del conferimento del servizio, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario è tenuto a produrre, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dalla Fondazione entro il termine perentorio da quest'ultima assegnato.

Il contratto è stipulato non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 10, e dall'Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

XXII.I) PENALI PER INADEMPIMENTO O RITARDO NELL'ESECUZIONE

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi si verificano inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto segnalate dai responsabili della Fondazione, queste daranno luogo all'applicazione di una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali saranno prelevate dalle competenze operando detrazioni sulle fatture mensili.

Dopo la formale contestazione degli addebiti, salvo il diritto di presentare controdeduzioni da parte dell'aggiudicatario entro il termine di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della contestazione, la penale sarà applicata sia nel caso in cui siano presentate giustificazioni nei termini sia nel caso che le medesime non siano accettate.

Nel caso in cui la Fondazione sia di conseguenza costretta a far eseguire il servizio da altro soggetto, i relativi costi saranno addebitati all'aggiudicatario.

Nessuna comunicazione è dovuta per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto; in tal caso è la stessa impresa che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.

XXII.II) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Fondazione potrà risolvere anticipatamente il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti generali di partecipazione;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) mancato inizio del servizio alla data fissata nel contratto;
- d) ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dal CCNL applicato ai lavoratori;
- h) impiego di personale e/o mezzi inadeguati o insufficienti all'esecuzione del servizio;
- i) mancato rispetto delle giornate e degli orari di apertura al pubblico;
- j) richiamo all'adempimento degli obblighi contrattuali fatto per iscritto dalla Fondazione per più di tre volte nel corso del contratto.

25

Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- la Fondazione contesterà le violazioni a mezzo posta elettronica certificata all'aggiudicatario e assegnerà un termine non inferiore a 48 (quarantotto) ore per controdedurre;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella contestazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto e la Fondazione procederà ad incamerare la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- in caso di risoluzione, il contratto sarà affidato al secondo in graduatoria, alle medesime condizioni del contratto in essere.

XXIII) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa per tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

XXIV) SEGRETEZZA

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati. È fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: deposito presso l'Ufficio gare e contrattualistica della Fondazione.

XXV) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26

XXVI) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

XXVII) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Puglia.

XXVIII) INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di cui al citato Decreto Legislativo. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili e/o gli incaricati del relativo trattamento per le connesse attività obbligatoriamente previste dalle normative vigenti. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato

potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. n. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

XXIX) ULTERIORI INFORMAZIONI

Si informano i potenziali concorrenti che il contratto dovrà essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o firma digitale; pertanto, si invitano gli stessi a dotarsi per tempo del relativo dispositivo.

Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il numero 080/5239748 (interno 855).

Bari, 7 novembre 2025

Il Presidente
Vito Leccese